

---

# STATUTO FIVV

## FEDERAZIONE ITALIANA VOLO A VELA

(testo approvato dall'assemblea straordinaria del 23.03.2002)

---

### TITOLO PRIMO

#### Costituzione, Scopi, Funzioni e Sede

##### **Art. 1: Costituzione**

La FEDERAZIONE ITALIANA VOLO A VELA (che successivamente sarà identificata con la denominazione "la Federazione" o "FIVV"), si costituisce nell'osservanza delle disposizioni del Titolo II capo II del Codice Civile Italiano.

La Federazione è un ente non commerciale ed apolitico, che raggruppa le Società, Associazioni sportive od Enti che pratichino il volo a vela sul territorio nazionale e che, essendo dotate dei requisiti di cui al successivo art.4, ne fanno richiesta.

L'ordinamento federale è ispirato al principio di consentire e promuovere la pratica del volo a vela da parte di chiunque, in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità.

##### **Art. 2: Scopi e Funzioni**

La FIVV nell'ambito delle leggi vigenti ed in armonia con gli organismi Confederati, quali il CONI, l'Ae.C.I. ed altri enti eventualmente preposti, coordina su tutto il territorio nazionale l'attività di volo a vela delle società, associazioni od enti affiliati, con particolare riferimento all'attività didattica, sportiva ed agonistica.

In particolare la Federazione ha lo scopo di:

- a) organizzare, disciplinare, propagandare, nel territorio nazionale e sul piano internazionale il volo a vela (cioè il volo eseguito con alianti e motoalianti -anche ultraleggeri-, in tutte le sue forme possibili, ivi inclusa l'acrobazia), attuare i programmi di formazione per: istruttori; Piloti; Commissari e Tecnici Sportivi.
- b) In tale ambito potrà espletare ogni azione connessa con la divulgazione, la normativa, la didattica, l'addestramento, il perfezionamento della tecnica di pilotaggio, l'agonismo e la sicurezza del volo.
- c) Potrà istituire e/o gestire Centri Regionali e Nazionali di Volo a Vela.
- d) Potrà svolgere la propria attività di tutela e promozione anche nei confronti di quelle attività, che l'Assemblea vorrà individuare come attinenti, affini, simili o interessanti al volo a vela.
- e) Potrà erogare servizi e consulenze ad altre Società, Enti ed Associazioni.
- f) Se richiesta, potrà rappresentare gli Enti Federati presso ogni organismo competente.

La FIVV inoltre per il raggiungimento del proprio scopo potrà promuovere ed incoraggiare ogni altra forma di attività nel campo del volo a vela, svolgere propaganda aeronautica; diffondere la cultura aeronautica e collaborare con le pubbliche autorità nello studio e nella risoluzione dei problemi che concernono il volo in generale ed il volo a vela in particolare.

La FIVV persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con quella degli organismi internazionali ed in particolare del C.I.O. e della F.A.I. (Fédération Aéronautique Internationale) nel rispetto dell'ordinamento, delle deliberazioni e degli indirizzi sportivi nazionali ed internazionali.

**Art. 3: Sede**

La Federazione ha sede in Rieti, nel locale aeroporto in via Celestino Rosatelli n. 111, presso l'Aero Club di Rieti.

E' facoltà del consiglio direttivo istituire e/o chiudere eventuali uffici o sedi locali e periferiche, su tutto il territorio italiano.

La sede della Federazione potrà essere trasferita solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

**TITOLO SECONDO****Soggetti Affiliati****CAPO I****Soggetti Affiliati****Art. 4: Affiliazione**

Potranno essere affiliate (federate) alla FIVV le Società, Associazioni od Enti (di seguito denominati "Soggetti Affiliati") che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che svolgano attività volovelistica e non abbiano finalità di lucro;
- b) che abbiano almeno 10 (dieci) praticanti il volo a vela;
- c) che siano retti da uno Statuto redatto in conformità alle finalità della FIVV;
- d) che abbiano versato la quota di affiliazione annuale;

Solo dopo la verifica dei requisiti verrà rilasciato l'attestato di affiliazione. Nel caso che la domanda non venga accettata la quota eventualmente versata (come prevista qui di seguito), sarà restituita.

In caso di Associazioni od Enti che svolgano più attività aeronautiche o che contemplino più discipline sportive, è consentita l'affiliazione limitatamente alla sezione che svolge attività di Volo a vela. In tal caso la rappresentanza in seno alla FIVV spetterà al Presidente dell'associazione/ente se delegato dai volovelisti; ove nominato, la rappresentanza spetta al rappresentante della specialità/disciplina di volo a vela.

Lo status di "Soggetto Affiliato" decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le iscrizioni sono aperte dall' 1 (uno) novembre dell'anno precedente e dovranno essere versate entro il 28 (ventotto) febbraio dell'anno corrente.

I "Soggetti Affiliati" devono versare annualmente alla Federazione una quota di affiliazione calcolata in base al numero dei soci come definiti al Capo II.

La quota è stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e per la prima volta dall'assemblea di approvazione del presente statuto.

**Art. 5: Rinnovo dell'affiliazione**

I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non diano comunicazione di cessazione entro il 30 novembre con lettera inviata al Consiglio Direttivo.

Essi sono tenuti a versare le quote entro il 28 febbraio di ciascun anno.

**Art. 6: Cessazione dell'Affiliazione**

L'affiliazione alla FIVV cessa per:

- a) dimissioni del soggetto affiliato;
- b) scioglimento del soggetto affiliato;
- c) cessazione dell'attività volovelistica, salvo particolari casi da esaminarsi a cura del Consiglio Direttivo;
- d) decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo a causa di morosità nel pagamento delle quote;
- e) radiazione per gravi atti di indisciplina, o per altri gravi motivi, comminata dagli Organi di Disciplina;
- f) revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti.

**Art. 7: Sanatoria**

Il “Soggetto Affiliato”, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento:

- di decadenza per morosità, può presentare appello al Consiglio Direttivo versando contestualmente la quota dovuta. Il Consiglio a suo insindacabile giudizio potrà accettare o respingere l’appello.
- di revoca per perdita dei requisiti, può presentare appello motivato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio a suo insindacabile giudizio potrà accettare o respingere l’appello.

**Art. 8: Doveri dei “Soggetti Affiliati”**

I “Soggetti Affiliati” hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare fedelmente e fare osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti, i Codici Sportivi applicabili e le deliberazioni di tutti gli Organi Federali e Confederali;
- b) Vigilare che l’attività dei propri associati venga svolta secondo i principi ispiratori dello statuto federale erogando sanzioni a carico degli eventuali trasgressori;
- c) Esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa sociale e culturale dello sport;
- d) Versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Disciplina.

**Art. 9: Diritti dei “Soggetti affiliati”**

I “Soggetti Affiliati” hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.  
Il diritto di voto potrà essere esercitato dai soggetti che siano affiliati da almeno 6 (sei) mesi prima della data dell'Assemblea;
- b) candidare nelle cariche Federali uno, o più, propri rappresentanti associati;
- c) partecipare alle manifestazioni Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali, approvate e/o promosse dalla FIVV;
- d) fruire delle provvidenze eventualmente erogate dalla FIVV o da ogni altro ente riconosciuto;
- e) accedere ai servizi di consulenza amministrativa, fiscale, legale e finanziaria eventualmente predisposti dalla FIVV;
- f) utilizzare il logo FIVV nella propria documentazione ufficiale;
- g) ricevere tante tessere di affiliazione quanti sono i propri soci in relazione alle quote di affiliazione versate.

Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta la perdita di tutti i diritti sopra elencati.

## CAPO II

### Soci dei “Soggetti affiliati”

**Art. 10: Soci Piloti**

Sono considerati "Soci Piloti" dei “Soggetti Affiliati” tutti coloro che abbiano conseguito una licenza o un attestato in conformità con quanto stabilito dall’art 2 sub a).

I possessori dei titoli stranieri equivalenti, sono considerati "Soci Piloti" solo se come tali sono riconosciuti dal Presidente del Soggetto Affiliato.

Per quanto sopra riportato, gli allievi, gli istruttori di volo a vela ed i piloti trainatori, nonché gli allievi e gli istruttori VDS sono considerati soci piloti.

**Art. 11: Soci non piloti**

Sono "Soci non Piloti" delle singole Associazioni Federate tutti coloro che sono ad esse iscritti senza possedere i requisiti di cui all'art.10.

I "Soggetti Affiliati", possono pertanto iscrivere anche soci non piloti, i quali dovranno essere opportunamente conteggiati ai fini della quota da versare annualmente alla Federazione.

Tra costoro è annoverato anche chi pratica le altre attività che l'Assemblea deciderà di inserire tra quelle affini al volo a vela e quindi rientranti tra quelle previste dallo statuto della FIVV.

Ai soci non piloti è riconosciuto ogni vantaggio ed agevolazione riservata ai Soci Piloti. Essi sono parimenti assoggettati agli adempimenti ed ai doveri per essi stabiliti.

Una persona può essere socia di una o più associazioni ma, ai fini della verifica del numero di cui al punto 4 b), potrà essere conteggiata una sola volta in capo ad una sola associazione a sua scelta.

**Art. 12: Soci Onorari**

Singole persone, per particolari benemeritenze anche non aeronautiche, possono essere associate in qualità di soci onorari ed anche nominate Presidenti onorari, su proposta del Consiglio Direttivo, esclusivamente per delibera dell'Assemblea.

I Soci onorari non hanno diritto al voto.

**Art. 13: Tesserati**

I soci dei "Soggetti Affiliati", a seguito del pagamento della quota di associazione, riceveranno la tessera di appartenenza alla FIVV come previsto al precedente punto 9 sub g).

Tutti i soci di cui al presente Capo II, nel seguito del presente testo sono anche denominati: "Tesserati".

## TITOLO III Organi della Federazione

**Art. 14: Organi**

- È organismo politico: L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOGGETTI AFFILIATI
- Sono organismi esecutivi: IL CONSIGLIO DIRETTIVO ed IL PRESIDENTE
- È organo di controllo amministrativo: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- È organo di disciplina interna: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Sono organismi operativi: IL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE e LE COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

## CAPO PRIMO Assemblea

**Art. 15: Convocazione**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ovunque purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno: una entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, l'altra entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sulle altre questioni che la legge o lo statuto demandano alla sua competenza.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata, oltre che nei casi sopra previsti:

- dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri Federali;
- su richiesta unanime del collegio dei Revisori;

- su richiesta di almeno un terzo dei “Soggetti Affiliati”.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata con raccomandata inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea, come previsto al successivo articolo 16.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'elenco completo degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno ora e luogo della riunione e potrà contenere anche l'indicazione della data della seconda convocazione. Tale seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima né oltre il 30° giorno.

#### **Art. 16: Diritto di intervento e validità delle Assemblee**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i “Soggetti Affiliati” da almeno 6 mesi precedenti la data dell'Assemblea, purché in regola con la quota di federazione. I “Soggetti Affiliati” sono rappresentati in assemblea dal loro Presidente o legale rappresentante, in sua mancanza da un suo associato appositamente delegato.

È preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le Assemblee sia ordinarie che Straordinarie deliberano a maggioranza dei presenti.

E' tuttavia richiesta la maggioranza dei due terzi di tutti i “Soggetti Affiliati” per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della FIVV.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di quello di disciplina hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di intervento sugli argomenti in discussione, ma senza diritto di voto a meno che rappresentino in proprio un “Soggetto Affiliato”.

Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto verbale, trascritto su apposito libro vidimato a norma di legge.

#### **Art.17: Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea e' presieduta dal Presidente o in assenza di quest'ultimo dal Vice-Presidente (ove nominato); in mancanza di detti soggetti, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

#### **Art.18: Segretario dell'assemblea**

Il Segretario Generale della Federazione, ove nominato, fungerà da segretario dell'Assemblea.

In sua mancanza il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio e nel caso che l'assemblea sia in sessione elettorale, se necessario, sceglie due scrutatori tra i presenti.

Per le assemblee straordinarie verrà chiamato a fungere da segretario un Notaio.

#### **Art. 19: Attribuzioni dell'assemblea**

L'Assemblea ordinaria è investita di tutte le facoltà previste dalla legge e dallo Statuto.

In particolare, a puro titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione possa essere considerata esaustiva, l'assemblea ordinaria:

- a) elegge, mediante votazione segreta, il PRESIDENTE della Federazione.

Se, in presenza di più di due candidati, nessuno raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, si procede al ballottaggio dei due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulterà eletto il candidato che raccoglierà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea;

- b) elegge i membri del CONSIGLIO DIRETTIVO, con votazione segreta.

Risulteranno eletti a maggioranza semplice quei candidati che avranno ricevuto il maggior

numero di voti. Il conteggio viene fatto partendo dal primo in graduatoria e scendendo a ritroso fino a coprire il numero dei consiglieri da eleggere.

Chi ottiene il maggior numero di voti è VICEPRESIDENTE della Federazione;

- c) elegge i tre membri del COLLEGIO DEI PROBIVIRI con votazione segreta e con le modalità previste al precedente punto b).
- d) elegge i tre membri del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, con votazione segreta e con le modalità previste al precedente punto b). I primi due non eletti assumono la qualifica di revisori supplenti;
- e) in occasione delle nomine, designa la Commissione temporanea cui demandare le incombenze relative alle votazioni, compresa la verifica dei poteri. Da tale Commissione sono esclusi i candidati a qualsiasi carica elettiva;
- f) approva il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività da svolgere;
- g) approva il bilancio consuntivo e la relazione tecnico-morale sulla attività annuale svolta;
- h) ratifica i rimborsi relativi alle spese sostenute in relazione alle cariche sociali, agli organi collegiali e agli incarichi conferiti;
- i) delibera su quanto statutariamente è di propria competenza e su quanto è stato iscritto all'ordine del giorno;
- j) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla fissazione o sull'allargamento del numero dei Consiglieri;
- k) approva il regolamento assembleare predisposto dal Consiglio.
- l) l'Assemblea straordinaria è investita di tutte le facoltà previste dalla legge e dallo Statuto.
- m) in particolare, a puro titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione possa essere considerata esaustiva, l'assemblea straordinaria:
- n) approva, a maggioranza dei presenti, eventuali modifiche di statuto;
- o) sancisce lo scioglimento della Federazione con le maggioranze di cui all'art.16.

#### **Art. 20: Candidature**

Le candidature ad ognuna delle cariche elettive potranno essere formalizzate in sede di assemblea.

## **CAPO SECONDO**

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 21: Composizione**

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto :

- a) dal Presidente della Federazione che lo presiede;
- b) da un minimo di quattro ad un massimo di otto consiglieri eletti dall'Assemblea. Fra di essi verrà designato il Vicepresidente con le modalità previste al punto 19 sub b)..

Il presidente ed i Consiglieri eletti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto previsto all'art.26 per il Presidente.

La scelta dell'organo amministrativo e la fissazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea ordinaria come previsto all'art.19 sub b).

In conformità alle norme sportive vigenti, almeno la metà dei Consiglieri, deve essere soci pilota come definiti all'art.10. Inoltre almeno un Consigliere deve avere ottenuto la qualifica di Istruttore.

Prima di procedere alla proclamazione degli eletti il Presidente dell'Assemblea dovrà verificare dette proporzioni.

In caso di non rispetto di dette proporzioni si procederà al ripescaggio tra i non eletti, (partendo dal primo escluso) di candidati appartenenti alla categoria incompleta.

In caso di ulteriore impossibilità a completare le categorie carenti, l'Assemblea procederà seduta stante ad un'ulteriore votazione, unicamente per l'elezione dei candidati mancanti per la specifica categoria.

La carica di consigliere è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione.

### **Art. 22: Funzionamento del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente ed ogni volta che egli lo ritenga opportuno.

Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta la maggioranza dei consiglieri o dei Revisori ne faccia richiesta per iscritto.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a tutti i consiglieri ed a tutti membri effettivi del Collegio dei Revisori. Esso deve indicare il giorno, luogo ed ora della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Il consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con preavviso di tre giorni a mezzo raccomandata postale o a mano o anche a mezzo telefax .

E' ammessa per ragioni di urgenza la convocazione alternativamente: a mezzo telegramma, e-mail o telefax, con 24 (ventiquattro) ore di preavviso, ma con conferma di ricezione.

E' data la facoltà di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in videoconferenza o teleconferenza, purchè siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè:

- a) siano presenti in un unico luogo almeno il presidente e il segretario della riunione,
- b) vi sia la possibilità di identificare i partecipanti,
- c) che ciascuno di essi possa intervenire senza problemi in ogni momento,
- d) ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Segretario Generale della Federazione esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo.

### **Art. 23: - Validità del consiglio**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno la maggioranza degli aventi diritto, tra cui il Presidente o il Vice presidente.

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza da consigliere.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale, trascritto su apposito libro vidimato a norma di legge.

### **Art.24 – Cessazione dalla carica**

Qualora per un qualsiasi motivo venga a cessare uno o più dei Consiglieri in carica, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i consiglieri mancanti. Essi dureranno in carica fino alla prossima assemblea che dovrà quindi provvedere alla nomina.

Qualora invece venga a mancare più della metà dei Consiglieri in carica, decadrà l'intero Consiglio, ed anche il Presidente.

Tuttavia quest'ultimo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla pronta convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente, entro quaranta giorni dalla data di cessazione.

La mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'annuale relazione tecnico-morale e finanziaria, che accompagna il conto consuntivo, è causa di decadenza immediata del Consiglio e del Presidente sempre che la relativa delibera assembleare sia stata assunta con il voto che rappresenti la metà più uno del totale dei "Soggetti Affiliati".

Nel caso sopra previsto il Presidente ed Consiglio restano in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione e fino all'assemblea elettorale da convocare entro quaranta giorni dall'evento che ha provocato la decadenza. In caso di parità di voti, la relazione si intende approvata.

### **Art. 25: Poteri e compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo assicura la gestione della Federazione e attiva la politica dettata dall'Assemblea, cui risponde del proprio operato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza eccezione di sorta.

Il Consiglio direttivo tra l'altro deve:

- entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel termine di trenta giorni;
- entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno predispone il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel termine di trenta giorni, insieme alla relazione tecnico-morale;
- entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, predispone il CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE per l'anno successivo, da comunicare all'eventuale Ente confederale. In seguito il Consiglio vi apporterà ogni necessaria modifica comunicandola all'eventuale Ente Confederale;
- delibera sulle domande di affiliazione F.I.V.V. e sulla cessazione del rapporto federativo;
- stabilisce l'importo ed i termini di versamento delle quote annuali di affiliazione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea attraverso l'approvazione del bilancio preventivo;
- dispone controlli e ispezioni presso i "Soggetti Affiliati" e può nominare Commissari, anche "ad acta";
- delibera provvedimenti di indulto in ordine a provvedimenti disciplinari definitivi irrogati a "Soggetti Affiliati";
- propone i nominativi dei rappresentanti ufficiali eventualmente da eleggere in seno agli organismi nazionali e internazionali;
- delibera in ordine alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
- nomina e revoca il Tesoriere cui affidare la gestione finanziaria e patrimoniale della Federazione;
- nomina e revoca i componenti delle Commissioni tecniche;
- istituisce fondi di dotazioni per le Commissioni di cui al punto precedente, in conformità al bilancio di previsione approvato;
- adotta i provvedimenti tesi al buon funzionamento della Federazione e alla realizzazione dei programmi deliberati, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- redige il Regolamento Organico della FIVV;
- predispone l'eventuale regolamento assembleare da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

## **CAPO TERZO**

### **Presidente**

#### **Art. 26: Nomina e requisiti**

Il Presidente della FIVV è eletto dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 19-a).

Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Successive rielezioni possono realizzarsi soltanto dopo l'interruzione di almeno un mandato;

Può essere eletto alla carica di Presidente solo chi sia pilota di volo a vela ancorchè con brevetto/licenza non in corso di validità.

La carica di Presidente è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione.

#### **Art.27: Poteri e funzioni del Presidente.**

Il Presidente

- ha la legale rappresentanza della Federazione, sovrintende alla sua attività ed è responsabile, nei confronti delle autorità tutorie e dell'Assemblea federale, del funzionamento della Federazione stessa;



- attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo mediante opportuni provvedimenti;
- cura i rapporti con l'eventuale Ente Confederale che sovrintende l'attività sportiva aeronautica, con le altre Federazioni di Sport Aeronautici e con gli organismi internazionali;
- in caso di suo impedimento, si applicano le norme di cui al seguente Art. 28;
- in caso di urgenza e di necessità indifferibili, può adottare provvedimento attraverso "delibere presidenziali" da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo
- può delegare atti d'ordinaria amministrazione al Vicepresidente ed al Segretario generale della Federazione.

#### **Art.28: Impedimenti del Presidente**

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, gli subentra nella funzione il Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio decade con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo risulti impedito, subentra il Consigliere eletto con il maggior numero di suffragi, tra quelli in carica. La convocazione della Assemblea per le nuove nomine dovrà essere effettuata entro quaranta giorni dall'evento.

In caso di impossibilità a mettere in atto quanto previsto dal comma precedente, l'eventuale Ente Confederale che sovrintende l'attività sportiva aeronautica può procedere alla nomina di un Commissario per gestire l'ordinaria amministrazione e convocare l'Assemblea elettorale negli stessi termini di cui al comma precedente.

## **CAPO QUARTO**

### **Collegio dei Probiviri**

#### **Art. 29: Composizione, funzioni, durata e decadenza**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, (con le modalità previste al precedente Art. 19 sub c) fra i soci onorari ed effettivi dei "Soggetti affiliati".

Essi eleggono, fra loro, un Presidente del Collegio, che cura l'istruzione delle pratiche e convoca le riunioni quando necessario. Queste sono valide con la presenza di due membri.

La carica del proboviro è gratuita ed è incompatibile con ogni altra carica federale.

Il collegio è competente a:

- decidere in modo definitivo su ricorsi presentati dai soci dei "Soggetti Affiliati", per provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi dai "Soggetti Affiliati" stessi;
- decidere in prima istanza, sulle controversie tra la Federazione ed i "Soggetti Affiliati";
- decidere sui provvedimenti disciplinari inflitti dalla Commissione tecnica sportiva federale;
- Prendere provvedimenti disciplinari a carico dei "Soggetti Affiliati" su segnalazione del Consiglio Direttivo della FIVV erogando richiami e sanzioni.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni.

Non si applicano al Collegio le norme di decadenza automatica previste per il Consiglio Direttivo ed il Presidente della Federazione.

Verificandosi impedimenti o vacanze tali da compromettere la funzionalità del Collegio, si procede al rinnovo mediante elezioni e nuove nomine.

Delle riunioni del Collegio dei probiviri verrà redatto verbale trascritto su apposito libro.

## **CAPO QUINTO**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **Art. 30: Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche non soci, eletti dall'Assemblea secondo le modalità previste dal precedente art. 19 sub d).

Preferibilmente almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili. I membri effettivi scelgono, fra loro, un Presidente.

Il presidente convoca le riunioni fissandone il luogo, la data e l'ora.

Delle riunioni del Collegio dei revisori verrà redatto verbale trascritto su apposito libro.

I Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativa contabile della Federazione e predisponde, a firma del proprio Presidente, la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni.

Non si applicano al Collegio le norme di decadenza automatica previste per il Consiglio Direttivo ed il Presidente della Federazione.

In caso di cessazione dalla carica di un revisore effettivo subentra il supplente più vecchio di età.

La prima assemblea successiva dovrà provvedere alla nomina del supplente che è subentrato a quello effettivo. Il nuovo nominato scadrà con quelli già in carica.

## **CAPO SESTO**

### **Commissioni Permanenti Consultive**

#### **Art. 31: Le Commissioni**

Dovranno essere istituite, a cura del Consiglio Direttivo della Federazione, le seguenti Commissioni permanenti consultive:

- a) Commissione Tecnica Sportiva;
- b) Commissione scuole di volo, normative, sicurezza;
- c) Commissione per il Volo a Vela Ultraleggero;
- d) Commissione promozione, stampa, propaganda e rapporti con altre Federazioni.

Il Consiglio Direttivo, formula le attribuzioni e se lo ritiene necessario i regolamenti delle Commissioni stesse.

Commissioni temporanee con precisi incarichi potranno essere istituite dal Consiglio Direttivo, che nomina anche i membri e i Consiglieri preposti.

In ogni caso, le Commissioni hanno funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Direttivo.

L'incarico in commissione è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione.

Delle riunioni delle singole commissioni verrà redatto verbale trascritto su apposito libro.

## **CAPO SETTIMO**

### **Segretario Generale**

#### **Art. 32: il Segretario Generale**

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di un Segretario Generale.

Il Segretario Generale potrà essere sia collaboratore retribuito che lavoratore dipendente.

Egli è a capo degli uffici e dei servizi della Federazione e partecipa all'Assemblea ed alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo, curando la redazione dei vari verbali, che controfirma.

Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV**

### **Norme generali di attuazione**

### **Art 33: Requisiti generali per tutte le cariche federali**

Per ricoprire cariche federali (fatta eccezione per la partecipazioni alle Commissioni di cui all'art.31) occorrono i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadini della Comunità Europea
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a due anni, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo quadriennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati alla FIVV al momento del deposito della candidatura e dell'elezione.

Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente del proprio sostentamento da attività commerciali collegate all'attività della FIVV.

### **Art 34: Regolamento di disciplina**

Il Consiglio Direttivo predisporrà, quando lo riterrà opportuno e necessario, un regolamento di disciplina da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Tale regolamento dovrà prevedere:

- le competenze specifiche;
- le sanzioni e la loro graduazione;
- la codifica della procedura di disciplina;
- il funzionamento dell'organo disciplinare interno, per quanto non previsto al precedente art.29.

### **Art 35: Clausola compromissoria**

I provvedimenti adottati dagli organi della FIVV hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i "Soggetti Affiliati", nonché ai loro associati.

Gli affiliati ed i tesserati s'impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali o la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FIVV.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.

Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.

Il Consiglio Direttivo, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

L'inosservanza della clausola compromissoria comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

### **Art 36: Collegio arbitrale**

Gli affiliati, anche reciprocamente tra loro, e tutti i tesserati alla FIVV, esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale, salvo quanto previsto dal successivo art. 37, la soluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qual si voglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di Organi Federali o degli organi di disciplina.

Il collegio arbitrale sarà composto da due persone designate da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente.

In difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà fatta dal Presidente della FIVV, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabili e senza formalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

### **Art. 37: Istanza alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI**

Per controversie tra Federazione e soggetti affiliati o tesserati, sempre che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla FIVV o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia federale e le controversie di natura tecnico disciplinare che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni non inferiori a centoventi giorni, è ammessa l'istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport del CONI.

La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport si pronunzia in via definitiva.

### **Art 38: Patrimonio**

Il patrimonio della Federazione comprende i beni mobili, immobili e tutti gli altri valori che la stessa acquisisca in proprietà a seguito di acquisti, contributi, lasciti e donazioni.

I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in beni strumentali o in immobili che abbiano sostanziale attinenza con i compiti statutari della Federazione.

### **Art. 39: Mezzi finanziari**

Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIVV si provvede con le entrate.

Esse sono costituite da:

- le quote di ammissione e di federazione annuale;
- gli interessi per depositi, possesso di titoli e le rendite derivanti dalla gestione patrimoniale;
- i contributi erogati dall'Ente confederale e da altre amministrazioni;
- i proventi derivanti da servizi espletati nei confronti degli Enti federati;
- ogni altro provento.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito intestati alla FEDERAZIONE ITALIANA VOLO A VELA.

Tutte le operazioni di cassa devono essere effettuate attraverso detti conti.

### **Art. 40: Esercizio finanziario e bilancio annuale**

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il bilancio annuale viene predisposto dal Consiglio applicando i principi contabili normalmente usati per le Associazioni e deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza.

La relazione accompagnatoria deve illustrare con chiarezza i fatti gestionali e le previsioni per il futuro. L'avanzo o il disavanzo di gestione verranno imputati ad incremento o decremento del patrimonio, salvo la necessità di costituire specifici fondi rischi.

E' vietata la distribuzione di utili.

### **Art. 41: Scioglimento**

In caso di scioglimento, il patrimonio non potrà essere ripartito tra gli associati "soggetti affiliati", ma sarà devoluto secondo le disposizioni dell'eventuale Ente confederale, che sovrintende l'attività sportiva aeronautica, ad altro ente avente finalità e scopi affini a quelli della FIVV.

### **Art. 42: Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni, alle eventuali leggi speciali ed all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e sue successive modificazioni.

F.to Andrea TOMASI

F.to SANDRO SERRA NOTAIO

